



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.  
L.E.N.  
I.L.S.E.  
I.L.S.

Segreteria Generale

Giustizia Federale

Prot. AP/mle

Roma, 5/6/2026

Sig. Manlio Piazza

Mail pec: [manlio.piazza74@postecertifica.it](mailto:manlio.piazza74@postecertifica.it)

E, per conoscenza,

ASD Sporting Club Milano 2

Mail pec: [sportingclubmilano2@legalmail.it](mailto:sportingclubmilano2@legalmail.it)

Giudice Sportivo Regionale Veneto FIN

Settori interessati

OGGETTO: notifica motivazione decisione Corte Federali di Appello I Sezione n. 15-2026 - Ricorso  
Manlio Piazza

Con la presente si notifica la motivazione della decisione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

All.to uno

**HERBALIFE**  
NUTRITION

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

**arena**®



## CORTE FEDERALE DI APPELLO

### DECISIONE N. 15/2026

**Ricorso: MANLIO PIAZZA (Prot. 1810/2026) avverso decisione G.S.R. Veneto n. 70/2026**

La Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

riunitasi in data 4/6/2026, esaminato il reclamo presentato dal tecnico Manlio Piazza della Società ASD Sporting Club Milano 2 avverso il provvedimento adottato dal G.S.R. Veneto n. 70/2026 relativo all'incontro di PN/C girone 2 del 23 maggio; esaminati gli atti, rileva.

Va preliminarmente constatato che il ricorso non è sottoscritto. Pur tuttavia, proveniendo dalla PEC del ricorrente, appare provata l'identità di quest'ultimo quale autore dell'atto di impugnazione e quindi superabile il profilo di inammissibilità.

Nel merito va invece rilevato come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le frasi proferite all'indirizzo dell'arbitro "sei incompetente e purtroppo anche arrogante quindi non credo che farai carriera" sono manifestamente ingiuriose e pertanto di rilevanza disciplinare.


Tuttavia, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte in casi analoghi, tenuto anche conto dell'atteggiamento ammissivo di responsabilità da parte del ricorrente, appare equa già solo per questa condotta la riduzione della sanzione, a voler accogliere la tesi difensiva sulla circostanza che l'inchino sia stato rivolto non ironicamente all'arbitro ma all'indirizzo dei propri sostenitori.

P.T.M. DELIBERA

di accogliere il ricorso riducendo la squalifica inflitta al tecnico a due giornate; si dispone restituzione tassa versata; si notifichi agli interessati.

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio   
Presidente

Avv. Massimo Bevere   
Componente

Avv. Daniela De Tommaso   
Componente